UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "FORO ITALICO"

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA in

Scienze Motorie e Sportive

(Classe L 22)

Art. 1 - Istituzione del Corso di Laurea

1. Presso l'Università degli Studi di Roma "Foro Italico" (di seguito denominata Università), nell'ambito della Classe della Laurea L 22 (D.M. 16 marzo 2007), è istituito il Corso di Laurea in SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE.

2. La struttura didattica e di ricerca responsabile del Corso di Laurea in SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE è il Dipartimento di Scienze Motorie, Umane e della Salute dell'Università.

3. Il presente Regolamento è redatto in conformità con il Regolamento Didattico di Ateneo (di seguito denominato RAD) e con l'Ordinamento Didattico del corso di laurea modificato secondo il D. M. n. 1648 del 19/12/2023, approvato nell'adunanza CUN del 10-06-2025 ed emanato con Decreto Rettorale del 18-06-2025, nel rispetto dei principi di libertà d'insegnamento, nonché dei diritti e doveri dei Docenti e degli studenti.

4. Il presente Regolamento viene emanato con Decreto Rettorale ai sensi dell'art.4, comma 2, lettera b, dello Statuto di Ateneo e si applica a decorrere dall'a.a. 2025-2026.

5. L'attività didattica del Corso di Laurea si svolge presso le sedi dell'Università.

Art. 2 - Organi

1. Ai sensi dell'art.23 dello Statuto dell'Università, il Corso è autonomamente gestito dal Consiglio di Corso, costituito dai Docenti universitari di ruolo dell'Ateneo che vi insegnano, tra i quali vengono eletti 3 Docenti quali componenti della giunta, e da un rappresentante degli studenti. Uno dei tre eletti è designato dal Senato Accademico, su proposta del Rettore, quale Presidente del Corso.

2. Il Consiglio è convocato con cadenza almeno quadrimestrale e comunque ogni qual volta vada definita l'offerta formativa, e opera, anche a mezzo di apposite deleghe, attraverso la Giunta.

3. Esso svolge le seguenti funzioni:

a) d'intesa con le strutture che vi partecipano con propri Docenti, assicura l'organizzazione del Corso e ne propone la programmazione;

b) assicura l'organizzazione armonica delle attività didattiche previste e ne coordina i contenuti e lo svolgimento;

c) garantisce la qualità e la trasparenza delle attività di gestione del Corso e ne assicura le funzioni di rappresentanza nei diversi organi.

4. Inoltre, il Consiglio di Corso

In fase di programmazione:

a) Predispone e propone a maggioranza assoluta l'Ordinamento Didattico del Corso di studio previo controllo di legittimità e di merito da parte del Senato accademico in sede di Coordinamento Didattico, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto di Ateneo;

b) Predispone e propone, a maggioranza assoluta, il Regolamento Didattico del Corso di studio e il relativo manifesto annuale degli studi, nonché le sue eventuali modifiche e il relativo manifesto annuale degli studi, previo controllo di legittimità e di merito da parte del Senato accademico in sede di Coordinamento Didattico, ai sensi dell'art. 9 dello Statuto di Ateneo;

c) Definisce i requisiti di ammissione al corso di Laurea;

d) Definisce gli obblighi formativi aggiuntivi;

e) Delibera sul riconoscimento dei CFU come da art. 28 del RAD;

f) Approva le eventuali modifiche al Regolamento Didattico previo controllo di legittimità e di merito del Senato accademico in sede di Coordinamento Didattico;

g) Approva annualmente il manifesto degli studi;

h) Delibera sulla coerenza tra crediti assegnati alle attività formative e gli obiettivi formativi presenti in ordinamento sentita la Commissione Paritetica Docenti/Studenti (di seguito denominata CPDS).

In fase di erogazione:

i) Propone le modalità di determinazione dei calendari degli esami di profitto;

j) Nomina le Commissioni per gli esami di profitto su proposta dei Docenti titolari degli insegnamenti;

k) Nomina, nei limiti stabiliti dal presente Regolamento, i cultori della materia dotati della necessaria qualificazione scientifica e didattica su proposta dei Presidenti delle Commissioni.

In fase di monitoraggio:

l) Esegue controlli e monitoraggio dei dati di performance del Corso di Studio;

m) Verifica l'efficacia degli interventi migliorativi;

n) Pianifica gli eventuali interventi migliorativi.

In fase di valutazione:

o) Prepara, periodicamente, i rapporti di valutazione e autovalutazione secondo le indicazioni dell'ANVUR.

5. I docenti nominati in Giunta ed uno studente iscritto al Corso di Studio e designato dal Consiglio degli Studenti, ovvero in mancanza nominato annualmente tra gli studenti iscritti, costituiscono la CPDS di cui all'art 2, comma 2, lett. g) della L. n. 240/2010 e in conformità con le Linee Guida di Funzionamento della CPDS.

Art. 3 - Obietivi formativi specifici del Corso e descrizione del percorso formativo

L'obiettivo del corso di laurea triennale classe L22 è quello di formare professionisti delle Attività motorie e sportive, inquadrati come Lavoratori dello sport e del fitness da impiegare nelle strutture pubbliche e private, nelle organizzazioni sportive e nell'associazionismo ricreativo e sociale. Il codice dell'International Standard Classification of Occupations (ISCO-08) di riferimento è il n. 342 Sports and fitness workers.

Il corso di studi è composto da due curricula, il cui profilo culturale generale si basa su contenuti teorici e scientifici degli insegnamenti finalizzati al raggiungimento di una base di "saperi e competenze" comuni, che si differenziano per un numero di CFU. In relazione al riordino dei corsi di laurea (D.M. 1648/2023 – MUR), il piano di studi del primo curriculum si distingue dal precedente per: a) una diversa organizzazione delle attività formative offerte nel triennio, ispirata ad una maggiore organicità e gradualità di acquisizione dei saperi e di capacità tecnico-operative; b) una diversa propedeuticità delle attività formative; c) un incremento del peso delle attività formative teorico-pratiche, misurato in CFU e ore di didattica esercitativa; d) la possibilità di indirizzare una quota finale del percorso formativo verso un ulteriore percorso opzionale obbligatorio, collegato ad AFS e Tirocini orientati alle attività professionalizzanti più coerenti con le necessità attuali del mondo del lavoro. Il piano di studi del secondo curriculum, al quale possono accedere atleti, tecnici, giudici di gara e arbitri di interesse nazionale certificati dalle federazioni sportive nazionali, dalle discipline sportive associate riconosciute dal Coni e/o dal Comitato Italiano Paralimpico, si differenzia per un profilo indirizzato all'ambito della Dual Career, consentendo a quei soggetti che già operano nel mondo dello sport di alta qualificazione di raggiungere una formazione universitaria di primo livello allineata con la carriera professionale.

Il percorso formativo prevede attività di base, caratterizzanti e a scelta, volte a fornire una solida preparazione scientifica, metodologica e tecnica nell'ambito motorio e sportivo, biomedico, psico-pedagogico e sociale, giuridico-economico e statistico, che consentiranno al futuro laureato di:

a) conoscere e comprendere gli aspetti tecnico-esecutivi del movimento;

b) essere in grado di insegnare il movimento conoscendone gli aspetti tecnici basilari finalizzati al suo insegnamento;

c) essere in grado di utilizzare tecniche e metodologie didattiche per l'insegnamento in contesti scolastici-educativi e sportivi;

d) conoscere e comprendere gli effetti del movimento organizzato in forma sportiva; e) declinare i programmi di attività motoria e allenamento sportivo a carattere ludico-ricreativo, agonistico e educativo, in relazione al genere, l'età, le condizioni di salute dei partecipanti, e al contesto sociale, organizzativo e ambientale.

Allo scopo di introdurre maggiormente lo studente all'esercizio della professione, nonché di orientarlo e guidarlo verso una scelta del ciclo di studio successivo, l'ultimo semestre del ciclo triennale includerà insegnamenti obbligatori a scelta dello studente tra gli insegnamenti opzionali, offerti per approfondire conoscenze e competenze in uno dei quattro grandi ambiti disciplinari trattati nel Corso di laurea:

a) Salute: ulteriori discipline del Fitness/Wellness - promozione della cultura della salute e contrasto alla sedentarietà;

b) Sport: ulteriori discipline sportive - ulteriori conoscenze di tecniche e metodi di allenamento sportivo;

c) Educazione: insegnamento in contesti scolastico-educativi - sviluppo di tecniche e metodologie didattiche avanzate;

d) Gestione e organizzazione - approfondimenti sulla cultura gestionale e giuridica di base.

Il corso di laurea prevede che una parte dei CFU possano essere conseguiti attraverso esperienze condotte all'interno di corsi di laurea attivi presso università italiane ed estere convenzionate, in conformità con quanto indicato nell'Articolo 29 del RAD e nel Regolamento Studenti e Studentesse.

Art. 4 - Risultati di apprendimento atesi

Risultati di apprendimento attesi, espressi tramite i Descrittori europei del titolo di studio (DM 16/03/2007, art. 3, comma 7):

<u>Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding)</u>

Il corso di laurea triennale in Scienze Motorie e Sportive abilita alla professione del Chinesiologo di base. Al termine del corso, le laureate e i laureati saranno in grado di:

- conoscere le basi strutturali e i principi fondamentali dei processi biologici e comprenderne le basi biologiche del movimento e dell'adattamento all'esercizio fisico in funzione del tipo, intensità e durata dell'esercizio, dell'età e del genere del praticante e delle condizioni ambientali in cui l'esercizio è svolto;

- conoscere apparati, sistemi, sia macro che micro, e funzioni dell'organismo umano con particolare riguardo alle implicazioni delle attività motorie e sportive;

- conoscere le tecniche motorie a carattere preventivo, compensativo e adattativo, le tecniche sportive e le metodologie di allenamento, per essere in grado di progettare programmi di attività fisica e allenamento adeguati alle specificità di genere, età e condizione fisica;

- conoscere gli strumenti culturali e metodologici necessari per condurre programmi di attività motorie e sportive;

- conoscere le caratteristiche e le implicazioni mediche, igienico-nutrizionali legate alle attività motorie nei diversi contesti;

- conoscere le principali problematiche psicologiche, educative e sociologiche, e comprenderne le implicazioni nella progettazione e realizzazione dei programmi di attività motoria e sportiva;

- conoscere gli strumenti culturali e le metodologie didattiche necessarie per programmare, condurre e valutare programmi di attività motorie e sportive a livello individuale e di gruppo;

- conoscere gli elementi di base del diritto dello sport, dell'economia e dell'organizzazione aziendale sportiva e comprenderne l'impatto sul sistema socioeconomico.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione (applying knowledge and understanding)

Il percorso formativo è finalizzato a conferire alle laureate ed ai laureati competenze di progettazione per:

- la conduzione e la valutazione di programmi di attività fisica, svolti anche in ambiente acquatico e ambienti naturali, in relazione al genere, età e condizione psico-fisica e di funzionalità;

- la conduzione e la valutazione di programmi di esercizio fisico e di allenamento sportivo a carattere ludico-ricreativo, agonistico e educativo, differenziati per genere, età e condizione psico-fisica, anche finalizzati alla prevenzione e il trattamento dei diversi stati patologici;

- la conduzione e la valutazione di programmi di avviamento allo sport e allenamento nelle discipline dei giochi sportivi e degli sport individuali;

- l'acquisizione delle tecniche di raccolta ed elaborazione dati, e le basi statistiche per l'analisi dei parametri che caratterizzano le prestazioni motorie;

- saper applicare conoscenze pedagogiche, psicologiche e sociologiche di base per poter interagire con efficacia con praticanti in funzione di età, genere, condizione sociale, sia a livello individuale che di gruppo;

Al termine del corso le laureate ed i laureati saranno in grado di:

- programmare e gestire le attività motorie individuali e di gruppo, nei diversi contesti sociali e secondo diversi obiettivi, graduando adeguatamente i programmi e i carichi di lavoro in funzione del genere, dell'età, della condizione fisica e delle altre specifiche caratteristiche dei fruitori;

- promuovere uno stile di vita attivo e una pratica dello sport leale e esente dall'uso di pratiche e sostanze potenzialmente nocive alla salute;

- utilizzare almeno una lingua dell'Unione Europea, oltre l'italiano, allo scopo di consentire la comunicazione internazionale nell'ambito specifico di competenza;

- essere capace di utilizzare in modo efficace i più comuni strumenti di elaborazione e comunicazione informatica.

Autonomia di giudizio (making judgements)

Sulla base dei saperi acquisiti le laureate ed i laureati saranno in grado di:

- operare autonomamente delle scelte analizzando la qualità, il valore e il significato degli interventi e dei programmi di attività motoria o di allenamento, anche in funzione del sesso, dell'età, del tipo, degli obiettivi, della condizione fisica e delle altre caratteristiche specifiche dell'utenza;

- riconoscere le caratteristiche e le problematiche del contesto sociale in cui si trova ad operare, individuare le eventuali situazioni di disagio ed essere consapevole delle modalità di intervento necessarie a organizzare e sostenere attività più inclusive e personalizzate, indirizzando l'utenza, ove necessario, verso altre competenze e figure professionali.

Per raggiungere tali obiettivi lo studente sarà stimolato ad eseguire revisioni critiche su temi specifici scelti liberamente o proposti dal docente durante il percorso formativo, per le quali si utilizzeranno le attività esercitative in aula e nei diversi laboratori e le attività di tirocinio. Le capacità di lavorare autonomamente saranno verificate attraverso l'articolazione e lo sviluppo di progetti individuali che gli studenti svolgeranno nei diversi momenti e luoghi della formazione come: attività formative a scelta, laboratori didattici e scientifici, tirocini di formazione e orientamento.

Abilità comunicative (communication skills)

Le laureate ed i laureati saranno in grado di:

- comunicare adeguatamente gli scopi e le modalità di svolgimento del lavoro, cercando di stimolare una partecipazione e un'adesione consapevole da parte dell'utenza;

- coinvolgere, motivare e rassicurare i singoli utenti o il gruppo in tutte le fasi di realizzazione delle attività;

- esporre adeguatamente le proprie competenze professionali al fine di favorire il proprio collocamento nel mondo del lavoro.

Tali abilità, che presuppongono il raggiungimento dei precedenti risultati di apprendimento, saranno sviluppate nell'ambito delle unità didattiche attraverso attività di gruppo svolte in aula, esercitative e di laboratorio, per la ricerca di diverse soluzioni a quesiti proposti dal docente. La discussione dell'elaborato finale costituirà la verifica delle abilità comunicative e di sintesi critiche.

Capacità di apprendimento (learning skills)

Le laureate ed i laureati saranno in grado di:

- utilizzare modalità di aggiornamento periodico sulle tematiche rilevanti per l'esercizio della professione;

- confrontarsi anche con altre professionalità allo scopo di aggiornarsi integrando le conoscenze sviluppate in campi che presentano affinità con la propria professione;

- coltivare interessi scientifici e culturali di più ampio respiro a sostegno e integrazione del proprio profilo professionale, come arricchimento personale e contributo al miglioramento dei contesti professionali.

Per raggiungere tali obiettivi lo studente sarà stimolato a eseguire revisioni critiche su temi specifici scelti liberamente o proposti dal docente durante il percorso formativo. Tali capacità saranno verificate con la stesura e la discussione dell'elaborato finale.

Art. 5 - Sbocchi occupazionali e professionali

Gli sbocchi occupazionali delle laureate e dei laureati del CdL L-22, identificati attraverso le diverse codifiche (codici CP2021) del codice ISCO-08 n. 342 (Lavoratori dello sport e del fitness) ed impiegati in qualità di professionisti delle attività motorie e sportive in grado di esercitare la professione di Chinesiologo di base, secondo la normativa vigente, sono riconducibili a quattro macro aree di occupazione:

1) Area dello sport:

- Allenatori, tecnici e istruttori sportivi;
- Allenatore e tecnico sportivo nei settori dello sport di competizione;
- Operatore per l'organizzazione e gestione nello sport di alto livello (secondo curriculum)
- Arbitri e giudici di gara;
- Osservatori sportivi.

2) Area della salute:

- Istruttori di fitness e Attività ricreative;
- Istruttore, personal trainer per le Attività motorie finalizzate al mantenimento della salute e dell'efficienza fisica;
- Operatori di Attività motorie e adattate alle necessità di popolazioni speciali.

3) Area dell'Educazione:

- Educatore delle attività motorie nella scuola materna e primaria;
- Insegnanti di attività ludico-ricreative nelle diverse fasce d'età;
- Istruttore di discipline sportive non agonistiche per l'avviamento alla pratica sportiva.

4) Area del management e dei servizi per il tempo libero:

- Organizzatori di eventi e di strutture sportive;
- Direttore tecnico sportivo e organizzatore di eventi e di strutture sportive;
- Animatori turistici e professioni assimilate.

Il corso prepara alla professione di (codifiche ISTAT):

1. Animatori turistici e professioni assimilate - (3.4.1.3.0)
2. Guide ed accompagnatori naturalistici e sportivi - (3.4.1.5.1)
3. Allenatori e tecnici sportivi - (3.4.2.6.1)
4. Organizzatori di eventi e di strutture sportive - (3.4.2.5.1)
5. Istruttori di discipline sportive non agonistiche - (3.4.2.4.0)
6. Osservatori sportivi - (3.4.2.5.2)
7. Arbitri e giudici di gara - (3.4.2.6.2)

Art. 6 - Titolo e norme di ammissione, programmazione accessi, obblighi formativi aggiuntivi

1. L'ammissione al Corso di Laurea è a numero programmato in relazione all'effettiva disponibilità di strutture e attrezzature didattiche e scientifiche. Le disposizioni concernenti la programmazione locale degli accessi sono deliberate annualmente a norma dell'art 25 comma 5, del Regolamento Didattico d'Ateneo.

2. Per essere ammessi al Corso di Laurea occorre essere in possesso di diploma di scuola secondaria di II grado o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo sulla base dei requisiti curriculari minimi previsti dal Corso e verificati al momento dell'accesso al Corso di Laurea.

3. Oltre al titolo, l'ammissione al Corso di Laurea è subordinata al possesso di specifici requisiti curriculari e ad una adeguata preparazione personale. In considerazione degli obiettivi formativi specifici del piano di studi i requisiti curriculari obbligatoriamente richiesti sono:

a) conoscenze scientifiche di base, con elementi fondamentali di matematica, fisica, chimica e biologia;

b) abilità logico-matematiche e linguistiche che consentano la comprensione di testi di livello universitario.

Le conoscenze scientifiche di base e delle abilità logico-matematiche e linguistiche richieste saranno accertate nell'ambito della prova di ammissione al corso di laurea, che porterà all'elaborazione della relativa graduatoria di merito, prevista ai fini dell'accesso nel quadro del numero programmato.

Per l'accesso al corso di laurea è richiesta la conoscenza della lingua italiana. Per i candidati cittadini non comunitari residenti all'estero e i cittadini comunitari ovunque residenti, prima di essere ammessi alle ulteriori prove di concorso o attitudinali, è richiesto il superamento del livello B2 del QCER della conoscenza della lingua italiana.

4. I risultati della prova di ammissione serviranno anche come accertamento di eventuali Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA). Gli studenti iscritti al primo anno del corso di laurea che hanno superato la prova di selezione con un debito formativo, saranno tenuti a frequentare un percorso di recupero, propedeutico ai corsi curriculari, come previsto dall'Art. 25 comma 3 del RAD. Tale percorso di recupero (a CFU 0) potrà essere erogato attraverso tipologie diverse di didattica

(laboratori, attività individuali e di gruppo) e con azioni di tutorato, sviluppate anche da pari più competenti e/o docenti. Il recupero degli obblighi formativi aggiuntivi (OFA) deve avvenire entro il primo semestre del primo anno di corso.

5. Tutti gli studenti ammessi dovranno partecipare, prima dell'inizio dell'anno accademico, alla settimana di orientamento, utile per conoscere l'organizzazione del Corso di Studio, in tutti i suoi aspetti, dalle regole per il passaggio di anno alle scadenze importanti da ricordare, alla possibilità di accedere ai benefici del diritto allo studio.

Art. 7 - Durata del Corso di Laurea e conseguimento del titolo di studio

1. Per il conseguimento della Laurea lo studente deve avere acquisito almeno 180 crediti indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'università.

2. lo studente dovrà sostenere gli esami secondo la progressione prevista dal manifesto annuale degli studi e la propedeuticità stabilità per alcuni insegnamenti.

3. La progressione della carriera è subordinata ai seguenti obblighi formativi:

3.1 gli studenti che hanno terminato la frequenza delle lezioni del 1° e 2° anno devono aver conseguito almeno 36 CFU prima di poter sostenere gli esami di profitto del 2° anno;

3.2 gli studenti che hanno terminato la frequenza delle lezioni dei tre anni di corso devono aver conseguito almeno 72 CFU (comprensivi dei 31 CFU relativi agli insegnamenti di "Anatomia Umana", "Fisiologia Umana e dello Sport" e "Biologia e Biochimica") prima di poter sostenere gli esami di profitto del 3° anno;

3.3 Il superamento dell'esame di "Basi del Movimento e dell'Allenamento" è propedeutico per sostenere gli esami di "Attività Motoria e Psicologia dell'Età Evolutiva" e "Attività Fisica e Salute".

3.4. Il superamento dell'esame di "Lingua Straniera: inglese/spagnolo 1 (B1)" è propedeutico per sostenere l'esame di "Ulteriori conoscenze linguistiche: inglese/spagnolo (B2)".

Art. 8 - Trasferimenti

1. Trasferimenti da altro corso di studio della medesima Classe di laurea

1.1 Il Senato Accademico, su proposta del Consiglio di corso di studio, delibera il numero dei posti messi a disposizione per trasferimenti di studenti iscritti a corsi di laurea della medesima classe provenienti da altri Atenei;

1.2. Gli studenti iscritti a Corsi di Laurea della Classe L22, ad anni successivi al primo, in altre sedi possono fare richiesta di trasferimento al Corso di Laurea in Scienze Motorie e Sportive attivato nel nostro Ateneo entro la data indicata dal bando pubblicato annualmente sul Portale di Ateneo, purché, alla data di scadenza, abbiano conseguito almeno 36 CFU;

1.3. Le domande, indirizzate al Presidente del Consiglio di Corso, dovranno essere corredate dalla documentazione richiesta dal bando;

1.4. Entro 10 giorni dalla data di scadenza, e comunque entro il termine compatibile con la richiesta di nulla osta da parte della sede di appartenenza, la Giunta del Consiglio di Corso di Studio:

- elabora la graduatoria degli ammessi al trasferimento;

- stabilisce il piano di studio con le attività formative che devono essere ancora svolte per il conseguimento del titolo e l'anno di corso al quale è possibile iscriversi;

- invia la graduatoria degli studenti trasferiti e le relative carriere elaborate alla Segreteria Studenti che informa gli interessati sull'esito delle valutazioni.

1.5 Gli studenti ammessi, sulla base degli esiti delle valutazioni possono decidere di accettare il trasferimento, nel qual caso sono tenuti a:

- accettare il piano di studio stabilito dal Consiglio e l'anno di corso in cui verranno inseriti;

- sottoporsi a visita medica per l'idoneità all'attività sportiva agonistica, se prevista, consapevoli che il costo della visita è a carico dello studente e che l'Università si riserva, in modo inappellabile, la facoltà di non accettare il trasferimento qualora lo studente non risulti idoneo;

- iscriversi entro la scadenza stabilita;

- svolgere un incontro di orientamento prima di essere inseriti nell'elenco degli studenti frequentanti.

2. Trasferimenti da altro corso di studio di diversa Classe di laurea

Per ottenere il trasferimento lo studente deve superare la prova concorsuale e, in caso di esito positivo, è tenuto ad immatricolarsi secondo le modalità e le scadenze indicate negli avvisi pubblicati sul sito web di Ateneo. Qualora ciò non avvenga, il foglio di congedo è restituito d'ufficio all'università di provenienza. Successivamente all'immatricolazione, ai fini di un eventuale riconoscimento degli esami già sostenuti, lo studente può richiedere la valutazione della carriera pregressa che sarà valutata con gli stessi criteri di cui ai precedenti articoli.

Art. 9 - Riconoscimento di crediti

Agli studenti che richiedano il trasferimento da un Corso di Laurea a un altro, ovvero da un'Università ad un'altra e al fine dell'abbreviamento della carriera, il Consiglio di Corso di Studio dovrà assicurare il riconoscimento del maggior numero possibile di crediti già maturati, anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute, secondo quanto previsto dall'art. 28 del Regolamento Didattico di Ateneo. Il mancato riconoscimento dei crediti deve essere adeguatamente motivato. Il numero massimo di CFU riconoscibili è fissato in 60, secondo quanto di seguito indicato:

- Fino a 60 CFU per riconoscimento crediti già conseguiti in altri corsi di studio per abbreviazione di carriera;

- Fino a 12 CFU per attività formative svolte in altri contesti da considerare come CFU relativi alle Attività Formative a Scelta (AFS) dello studente;

- Fino a 60 CFU per attività di studio e esami sostenuti all'estero, purchè riferibili ad attività universitarie afferenti a lauree o percorsi assimilabili, previa verifica delle attività formative svolte, dei relativi CFU, e della congruità con gli obiettivi del Corso;

- Fino a 12 CFU per Attività formative autonomamente scelte dallo studente anche erogate presso altre Facoltà di altri Atenei, purché in base ad apposite convenzioni con l'Università degli studi di Roma Foro Italico;

- Fino a 4 CFU per partecipazione a seminari, convegni o eventi, purché coerenti con il progetto formativo del Corso di Studio e previo accertamento della effettiva partecipazione, considerando 0,1 CFU per ora di presenza certificata.

- Fino a 12 CFU, in base all'Art.14 della Legge 240/2010, per conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente, oltre ad attività universitarie di primo livello post-secondario previa verifica delle attività formative svolte, dei relativi CFU e ore, e della congruità con gli obiettivi del Corso.

Le Università possono riconoscere quali crediti formativi, entro il medesimo limite, il conseguimento da parte dello studente di medaglia olimpica o paraolimpica ovvero del titolo di campione mondiale assoluto, campione europeo assoluto o campione italiano assoluto nelle discipline riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano o dal Comitato italiano paraolimpico - L. 240/2010 - Art. 14.

Art. 10 - Svolgimento delle attività formative del Corso di Laurea

1. Organizzazione periodi didattici

Gli insegnamenti si svolgono secondo il calendario Didattico ai sensi dell'art. 24 del Regolamento Didattico di Ateneo e si articolano, di norma, entro un singolo semestre, ovvero si prolungano nell'arco di due semestri, purché successivi, in ragione del numero dei crediti formativi loro afferenti.

2. Numero di esami

Il numero massimo di insegnamenti che danno luogo ad esami o valutazioni finali di profitto è di 18. Nel conteggio degli esami o valutazioni finali di profitto vanno considerate le attività formative, di base, caratterizzanti, affini o integrative e autonomamente scelte dallo studente (Attività Formative a Scelta; AFS). Gli esami o valutazioni di profitto relative alle attività formative a scelta sono considerati nel conteggio come corrispondenti ad 1 esame.

3. Tipologia di forme didattiche

In base all'Art. 19 del RAD, le attività didattiche comprendono lezioni, esercitazioni teoriche e pratiche, attività seminariali e di laboratorio e ogni forma di sperimentazione sul campo.

4. Verifiche di profitto e modalità di accertamento, tipologia di valutazione utilizzata (trentesimi, idoneo, approvato)

4.1 Il raggiungimento degli obiettivi didattici delle attività formative di base, caratterizzanti e affini o integrative viene valutato attraverso un esame di profitto, ai sensi dell'art. 30 del RAD;

4.2 Tali accertamenti, sempre individuali, devono avere luogo in condizioni che garantiscano l'approfondimento, l'obiettività e l'equità della valutazione in rapporto con l'insegnamento o l'attività seguita e con quanto esplicitamente richiesto ai fini della prova;

4.3 Gli esami di profitto, sia delle sessioni di esame ordinarie, sia straordinarie, sono sostenuti secondo il calendario didattico ai sensi dell'Art. 24 del RAD;

4.4 Le modalità di svolgimento degli esami di profitto (orale, scritta o pratica) sono stabilite dai Docenti responsabili degli insegnamenti;

4.5 La valutazione della preparazione dello studente può tener conto anche dei risultati conseguiti in eventuali prove intermedie, incluse le valutazioni di didattica esercitativa presenti negli insegnamenti MEDF, sostenute in itinere durante lo svolgimento del corso o alla fine di ciascun modulo didattico. Le prove intermedie non prevedono verbalizzazione, né costituiscono modalità di acquisizione di crediti formativi, neanche parziali. Possono però essere considerate valide per la formazione del voto finale o dell'idoneità, purché sostenute nell'anno accademico di erogazione dell'insegnamento;

4.6 Per gli insegnamenti integrati, organizzati in più moduli appartenenti a SSD diversi, i docenti titolari dei singoli moduli coordinati partecipano collegialmente alla valutazione complessiva del profitto dello studente che non può, comunque, essere frazionata in valutazioni separate su singoli moduli;

4.7 L'accertamento del profitto degli insegnamenti curriculari dà luogo a una votazione, mentre quello delle attività formative a scelta a giudizio di idoneità. Ai fini del superamento dell'esame è richiesto di conseguire il punteggio minimo di 18/30, ovvero l'idoneità se prevista in luogo del punteggio. L'attribuzione eventuale della Lode, in aggiunta al punteggio massimo di 30/30, è subordinata alla valutazione unanime della Commissione o sottocommissione esaminatrice, mentre la valutazione di insufficienza non è corredata da votazione;

4.8 Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applica quanto riportato nell'art. 30 del RAD.

5. Modalità di verifica della conoscenza delle lingue:

La conoscenza della lingua straniera sarà verificata nelle forme stabilite di concerto con il Centro Linguistico d'Ateneo.

6. Modalità di verifica degli stages/tirocini e dei periodi di studio all'estero:

La verifica dei risultati degli stages/tirocini e dei periodi di studio all'estero avverrà sulla base degli accordi stipulati con altri Atenei e, in via preventiva, attraverso un percorso formativo concordato con il docente referente dell'Università.

7. Composizione delle commissioni di esame

- Le Commissioni per gli esami di profitto del corso di Laurea sono nominate dal Consiglio di Corso di Laurea, su proposta dei professori titolari degli insegnamenti. Le Commissioni sono composte da almeno 2 membri e sono presiedute dal docente titolare dell'insegnamento, o, nel caso di corsi integrati organizzati in più moduli, dal docente designato come responsabile dai docenti dell'insegnamento;

- In caso di assenza o di impedimento del presidente, questi è sostituito da un altro docente titolare di insegnamento (di ruolo nel caso di Commissioni articolate in più sottocommissioni);

- In aggiunta al Presidente, ai professori e/o ricercatori del medesimo settore scientifico-disciplinare o di settori affini, possono partecipare alla composizione della Commissione anche cultori della materia dotati della necessaria qualificazione scientifica e didattica, nominati dal Consiglio di Corso di Laurea su proposta del presidente della Commissione.

Art. 11 - Manifesto annuale degli studi

1. Il Consiglio di Corso di studio elabora e approva annualmente il proprio Manifesto degli studi, come parte variabile del presente Regolamento e ad esso allegato, che deve riportare i seguenti contenuti riferiti agli insegnamenti offerti:

- la descrizione, con l'eventuale organizzazione in moduli e la relativa codifica
- i relativi obiettivi formativi;
- i CFU assegnati specificandone i s.s.d. di riferimento;
- la tipologia di attività formativa (base, caratterizzante, affine etc.)
- le eventuali propedeuticità;
- le ore riservate allo studio personale e alle attività didattiche assistite;
- la lingua;
- sede di svolgimento;
- anno di Corso;
- calendario/periodo di erogazione;
- eventuale sdoppiamento (partizionamento);
- nome del docente responsabile;
- organizzazione della didattica (tradizionale, a distanza, mista);
- modalità di frequenza;

- testi di riferimento;
- programma dell'insegnamento;
- metodi di valutazione (tipo e modalità d'esame).

Art. 12 - Studenti a tempo parziale

1. L'iscrizione a tempo parziale prevede un percorso formativo suddiviso in 5 anni accademici;

2. In base all'Art. 26 del RAD, previa autorizzazione del Senato accademico, il Consiglio di Corso di Studio può adottare particolari modalità di organizzazione didattica per consentire agli studenti che abbiano optato per il tempo parziale il conseguimento del titolo di studio in un arco di tempo superiore al periodo accademico previsto dalla normativa vigente, senza perciò rientrare nelle condizioni di studente fuori corso e potendo usufruire di una riduzione dell'importo dei contributi annuali dovuti;

3. Possono usufruire di tale modalità gli studenti che per ragioni di lavoro, familiari o di salute, o perché disabili o per altri motivi, non si ritengano in grado di frequentare con continuità gli insegnamenti del corso di studio di loro interesse e prevedano di non poter sostenere nei tempi previsti le relative prove di valutazione;

4. Il Consiglio del Corso di Studio può deliberare in merito all'autorizzazione dell'esonero totale o parziale dalla frequenza di singoli insegnamenti per ragioni di lavoro e di salute;

5. All'atto dell'immatricolazione, lo studente dovrà indicare se iscriversi a tempo pieno o a tempo parziale. Tale scelta non sarà tuttavia vincolante ma dovrà essere confermata al momento della presentazione del piano di studi individuale;

6. Lo studente iscritto al primo anno interessato al tempo parziale potrà frequentare i corsi fino al 31 ottobre, data entro la quale dovrà dichiarare l'opzione scelta. Tassativamente entro tale data, lo studente che decida di iscriversi a tempo parziale dovrà presentare un piano di studi individuale al Servizio Orientamento. Il piano di studi, approvato dal Delegato del Rettore alla Didattica e Diritto allo Studio e, se del caso, dal Delegato per la disabilità, DSA e supporto all'inclusione, verrà inviato al Presidente di Corso di Laurea e all'Ufficio Statistico. Eventuali variazioni del piano di studi nel corso dell'anno dovranno essere concordate con il Servizio Orientamento e approvate dal Delegato del Rettore alla Didattica e Diritto allo Studio. Lo studente in regime di tempo parziale dovrà rispettare, per la compilazione del piano di studi individuale annuale, i vincoli di propedeuticità indicati all'art 7 comma 3 del presente Regolamento;

7. Allo studente in regime di tempo parziale si richiede di prevedere nel suo piano di studio esami per un numero di CFU non inferiore a 24 e non superiore a 36 per anno accademico;

8. Si potranno iscrivere al regime di tempo parziale tutti gli studenti del 1° anno; verrà inoltre consentito il passaggio al tempo parziale a tutti gli studenti del 2° anno che, alla data del 30 novembre, abbiano conseguito almeno 36 CFU;

9. Il Delegato del Rettore alla Didattica e Diritto allo Studio, su parere del Servizio Orientamento, potrà valutare se la scelta del tempo parziale sia effettivamente la più adeguata per le esigenze dello studente. Il Servizio Orientamento offrirà consulenza e supporto agli studenti indecisi o in difficoltà;

10. Su espressa richiesta scritta al Servizio Orientamento, lo studente potrà decidere di rientrare a tempo pieno all'inizio di ogni anno accademico. L'anno di corso in cui lo studente verrà inserito rimarrà subordinato al superamento degli esami previsti per il passaggio di anno indicato nell'art 7, commi 3.2 e 3.3 del presente regolamento;

11. Il passaggio da regime di tempo pieno a regime di tempo parziale e viceversa potrà essere effettuato una sola volta;

12. Gli studenti in regime di tempo parziale verranno considerati regolarmente in corso fino al V anno di frequenza; non saranno pertanto tenuti al pagamento della penale prevista per gli studenti fuori corso;

13. Gli studenti in regime di tempo parziale avranno diritto a una diminuzione dei contributi per l'anno accademico in cui opteranno per tale frequenza, secondo quanto stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 13 - Obblighi di frequenza

1. Lo studente è tenuto a frequentare tutte le attività didattiche nelle forme previste dal piano di studi;

2. Il Dipartimento definisce le forme, la percentuale e la modalità di verifica della frequenza.;

3. Il percorso della Dual Career viene sempre riconosciuto dal Corso di Studio.

Art. 14 - Conseguimento del titolo di studio

1. Prova finale

La prova finale si inserisce in un più ampio processo di verifica dei risultati di apprendimento attesi dagli studenti al termine del programma di formazione. In particolare, questo processo di verifica si articola in due momenti distinti:

1.1 **verifica della conoscenza di una lingua straniera** ad un livello minimo B2;

Per la conoscenza della lingua straniera si prevede un percorso formativo che, sulla base dei risultati dei test di accertamento dei requisiti minimi di base previsto in ingresso, è articolato in: Corso di recupero a CFU 0, Corsi di lingua 1 e 2, secondo obiettivi formativi e modalità riportate nel Manifesto annuale degli studi

1.2 **Redazione di un elaborato finale secondo le linee guida reperibili nel Portale di Ateneo.**

La sessione di laurea costituirà il momento conclusivo del percorso formativo durante il quale lo studente dovrà dimostrare di essere in grado di preparare e discutere un elaborato in uno dei differenti ambiti disciplinari (biomedico, motorio-sportivo, psico-pedagogico, giuridico-economico).

La presentazione orale dell'elaborato durante le sessioni di Laurea e l'atto della proclamazione del risultato finale sono pubblici.

Lo studente può ritirarsi dall'esame fino al momento di essere congedato dal Presidente della Commissione per dare corso alla decisione di voto, che avviene senza la presenza dello studente o di estranei.

La Commissione per la valutazione della presentazione orale per il conseguimento della Laurea in Scienze Motorie e Sportive e' costituita da almeno tre (3) membri, designati tra i docenti incardinati ed almeno uno (1) membro supplente. In considerazione della numerosità degli studenti iscritti alla sessione di Laurea potranno essere nominate più Commissioni per ciascuna sessione, tutte costituite come sopra indicato.

Per ciascuna sessione di Laurea sarà predisposto e comunicato, con congruo anticipo, il calendario delle diverse sedute di discussione con la composizione della relativa Commissione.

Il Regolamento Didattico di Ateneo disciplina le funzioni delle commissioni giudicatrici.

Ai fini del superamento dell'esame di Laurea è necessario conseguire il punteggio minimo di 66 punti.

Le commissioni preposte alla valutazione della presentazione orale devono esprimere i loro giudizi tenendo conto dell'intero percorso di studi dello studente, valutandone la maturità culturale e la capacità di elaborazione intellettuale personale, nonché la qualità del lavoro svolto nel caso della presentazione.

L'eventuale attribuzione della lode, in aggiunta al punteggio di 110/110 punti, è subordinata all'accertata rilevanza dei risultati raggiunti dal candidato e alla valutazione unanime della Commissione.

Art.15 - Tutorato - Tirocinio

Tutorato

1. Il Consiglio di Corso provvede ad individuare uno o più tutor nell'ambito del corpo docente per le fasi di accesso, di guida alla scelta autonoma dei corsi, di collegamento con il mondo del lavoro, stage e mobilità degli studenti e per il controllo delle carriere durante il periodo formativo;

2. Il corso di studio opera d'intesa con il Servizio Orientamento e Tutorato e le altre strutture dell'Ateneo interessate, in collaborazione con le istituzioni scolastiche e altri enti e soggetti aventi le medesime finalità.

Tirocinio

1. I tirocini formativi possono svolgersi presso enti esterni ovvero presso le strutture dell'Università degli Studi di Roma "Foro Italico", nell'ambito delle attività rivolte al territorio, sotto la supervisione e il coordinamento di docenti, tecnici e operatori qualificati, appositamente selezionati;

2. I tirocini riguardano attività di osservazione e registrazione degli aspetti metodologici dell'intervento dell'operatore di riferimento, supporto all'operatore di riferimento nello svolgimento delle attività con la supervisione del tutor e/o del coordinatore del progetto, partecipazione alla progettazione, alla definizione e alla programmazione delle attività, partecipazione alle riunioni di verifica e di coordinamento delle attività;

3. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutor designato dal docente interno di riferimento e/o da un responsabile indicato dalla struttura ospitante;

4. Per ciascun tirocinante inserito nell'ente ospitante, sulla base di specifiche Convenzioni, è predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente gli obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio secondo gli specifici programmi didattici e organizzativi definiti dal Consiglio di Corso;

5. La valutazione finale dell'attività di tirocinio è svolta dal docente interno di riferimento sulla base della valutazione finale del tutor accogliente e dell'analisi di un rapporto sull'attività svolta dal tirocinante e sarà verbalizzata come idoneità;

6. Il Consiglio di Corso può riconoscere equipollenti allo svolgimento di attività di tirocinio esperienze lavorative, di stage, di lavoro interinale o a progetto, pregresse o in Corso, purché coerenti con il progetto formativo e di durata pari o maggiore a quella corrispondente al numero di crediti formativi attribuiti dal vigente ordinamento Didattico ai tirocini, su richiesta dello studente. Il riconoscimento dei relativi crediti formativi dovrà essere oggetto di apposita verbalizzazione;

7. Le regole che disciplinano il tirocinio verranno predisposte in apposito Regolamento.

Art. 16 - Controllo della qualità delle attività svolte

1. Il Consiglio di Corso verifica con cadenza annuale la qualità delle attività svolte, mediante la valutazione da parte degli studenti e il controllo continuo del percorso di studi, in termini di superamento degli esami, durata del Corso di studio, percentuali di abbandono, nonché, con cadenza biennale, gli esiti occupazionali dei Laureati mediante indagini di follow-up;

2. La verifica della qualità delle attività svolte può essere effettuata mediante questionari appositamente distribuiti ed incontri periodici della Commissione didattica paritetica integrata da rappresentanti del mondo del lavoro (pubblica amministrazione, imprese, associazioni di categoria), allo scopo di orientare le esigenze formative rispetto all'inserimento lavorativo dei Laureati;

3. Il Corso di studio avvia ulteriori attività di autovalutazione, in grado di rilevare il grado di soddisfazione complessivo dello studente alla conclusione del Corso seguito con particolare riguardo all'attività dei Docenti, alla preparazione ricevuta, alla dotazione e al grado di fruizione di strutture e laboratori, all'efficacia dell'organizzazione e dei servizi;

4. La documentazione raccolta è oggetto di analisi periodiche da parte del Consiglio di Corso di Laurea e di rapporti di autovalutazione trasmessi al Senato accademico e al Nucleo di valutazione, contenenti le eventuali proposte di intervento anche alla luce delle carenze e degli inconvenienti eventualmente riscontrati;

5. Le norme relative al sistema di autovalutazione, valutazione periodica e accreditamento dei corsi di Studio sono individuate dalla L. 240/2010 e dal D. Lgs del 27 gennaio 2012 n. 19.

Art. 17 - Disposizioni transitorie

1. L'Ateneo assicura la conclusione del corso di studio e il rilascio del relativo titolo, secondo gli ordinamenti didattici in precedenza vigenti, agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore dei nuovi ordinamenti didattici e disciplina altresì la facoltà per questi ultimi di optare, a domanda, per l'iscrizione a corsi di studio organizzati secondo i nuovi ordinamenti;

2. Il presente Regolamento entra in vigore successivamente alla pubblicazione del RAD;

3. Ogni modifica del presente Regolamento, ad eccezione delle variazioni contenute nel manifesto degli studi, deve essere approvata in conformità alle procedure previste dallo Statuto dell'Università.

INDICE

Art. 1 - Istituzione del Corso di Laurea 01
Art. 2 – Organi 01
Art. 3 - Obiettivi formativi specifici del Corso e descrizione del percorso formativo 03
Art. 4 - Risultati di apprendimento attesi 04
Art. 5 - Sbocchi occupazionali e professionali 07
Art. 6 - Titolo e norme di ammissione, programmazione accessi, obblighi formativi aggiuntivi 08
Art. 7 - Durata del Corso di Laurea e conseguimento del titolo di studio 09
Art. 8 - Trasferimenti da altri corsi della medesima Classe 09
Art. 9 - Riconoscimento di crediti 10
Art. 10 - Svolgimento delle attività formative del Corso di Laurea 11
Art. 11 - Manifesto annuale degli studi 13
Art. 12 - Studenti a tempo parziale 14
Art. 13 - Obblighi di frequenza 15
Art. 14 - Conseguimento del titolo di studio 15
Art. 15 - Tutorato - Tirocinio 16
Art. 16 - Controllo della qualità delle attività svolte 17
Art. 17 - Disposizioni transitorie 18